

ORDINE DEGLI PSICOLOGI

DELLA SARDEGNA



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA SARDEGNA

Protocollo Uscita: 0000525/2019
Data: 13-09-2019 - Ora: 14:08:00
Data invio: 13-09-2019



Al Sig. Presidente di Sezione Anziano della Sezione distaccata della Corte d'Appello di
Cagliari in Sassari
Al Presidente del Tribunale di Sassari
Al Presidente del Tribunale di Tempio
Al Sig. Avvocato Generale presso la Sezione distaccata della Corte d'Appello di Cagliari in
Sassari
Al Procuratore della Repubblica di Sassari
Al Procuratore della Repubblica di Tempio
Al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Sassari
Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari

Prot. 525/2019

Cagliari 13 settembre 2019

Oggetto: Competenze cliniche nelle CTU

Con la presente intende portare all'attenzione delle SS.LL. un aspetto di criticità nelle procedure di CTU, che ci è stato segnalato più volte negli ultimi anni.

Si è infatti appreso che in diverse situazioni incarichi di CTU volti a valutare la qualità delle relazioni affettive e delle capacità genitoriali siano stati affidati a persone non in possesso delle qualifiche professionali adeguate e specifiche. In particolare, ci è stato segnalato l'affidamento ad operatori qualificantisi come "pedagogisti clinici".

Alcune considerazioni possono essere utili per una riflessione al riguardo.

In primis si ritiene opportuno sottolineare che la figura del Pedagogista clinico non rientra fra le professioni riconosciute dall'ordinamento ordinistico in campo sanitario.

Tuttavia si ritengono essere ben più rilevanti gli aspetti sostanziali e contenutistici della questione: si è infatti di fronte a situazioni consulenziali nelle quali viene chiesto all'incaricato di esprimere valutazioni approfondite in campo psicologico, quali, a mero titolo esemplificativo:

- accertare le migliori condizioni dell'affidamento;
- verificare se sussistano o meno situazioni di pregiudizio per i minori che consigliano la deroga alla regola dell'affido condiviso;
- valutare quale sia il legame affettivo dei figli con ciascuno dei genitori;
- valutare la personalità dei genitori analizzandone la struttura, lo stile di vita, le compensazioni adottate;

Via Sonnino n.° 33, piano 3° - 09125 Cagliari - tel. e fax 070 / 65 55 91 - 070/6400015 C/C postale n.° 19043090 - C.F. 92044670922

e-mail: ordine@psicosardegna.it - indirizzo web: www.psicosardegna.it



- analizzare il vissuto del bambino nei confronti di entrambi i genitori;
- analizzare la relazione genitori-figli e le dinamiche che intercorrono fra di loro, di indagare sui due gruppi familiari;
- accertare la condizione psicofisica del minore.

In questo quadro si ritiene che tali richieste siano attinenti a prestazioni squisitamente psicologiche e riconducibili alle funzioni primarie dello Psicologo, come individuate dalla L.56/1989, e non del Pedagogista.

Si sottolinea, peraltro, il fatto che il possesso di requisiti e competenze specifiche dello Psicologo siano necessari già nella fase iniziale della CTU, in merito all'individuazione delle aree tematiche da indagare, alla scelta e all'uso degli strumenti psicodiagnostici e infine, alla redazione, anche sulla base di questi, delle valutazioni conclusive.

Il CTU ha infatti la responsabilità delle procedure sopracitate e questo rende evidente come la figura professionale adeguata e specifica sia lo Psicologo; per questa stessa ragione non rileva che il Pedagogista clinico nominato CTU si avvalga dell'ausilio dello Psicologo, giacché in questo caso la responsabilità delle funzioni di cui si è detto rimane esclusivamente in capo a lui, in qualità di CTU.

Ad integrazione di quanto detto sopra, si allega copia di uno specifico parere del Ministero della Salute, nel quale si esclude senza alcun dubbio che competenze squisitamente clinico-psicologiche possano essere attribuite al Pedagogista, dato che si è in presenza di competenza esclusiva dello Psicologo.

Si chiedono pertanto cortesemente chiarimenti in merito, significando fin d'ora la disponibilità dell'Ordine scrivente ad un incontro sul tema, da concordare eventualmente anche in tempi brevi.

In attesa di un cortese riscontro si coglie l'occasione per porgere distinti saluti



La Presidente

Angela Maria Quaquero

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Angela Maria Quaquero", written over the printed name.

Allegato: nota Ministero della Salute DGPROF/5/P, n. 0037823-P-31/07/2018



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE
UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Ufficio I-

Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Al Presidente
Dott. Fulvio Giardina
Ordine degli Psicologi
Consiglio Nazionale
presidente@psv.it

DGPROF/5/P

OGGETTO: Quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 1, commi 594-601, della legge n. 205/2017, relativi alla disciplina delle professioni di Educatore professionale socio-pedagogico, Educatore professionale socio-sanitario e Pedagogista.

Si fa riferimento alla nota prot. 18000061, del 7 febbraio 2018 (all.1) corredata di allegato, trasmessa all'Ufficio di Gabinetto ed inviata dall'Ufficio medesimo a questa Direzione in data 22 maggio 2018, per un riscontro diretto, con la quale codesto Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi pone un quesito in merito alla "corretta interpretazione" dell'art. 1, commi 594-601, della legge n. 205/2017 di cui all'oggetto.

In merito alla problematica sollevata, acquisito il parere in data 10 luglio u.s., dell'Ufficio Legislativo si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne il primo quesito relativo al comma 594 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, il quale esplicitando l'ambito operativo del Pedagogista, non affronterebbe il tema del rapporto tra tale ambito e quello di altre professioni, quale quella dello psicologo, si ritiene che la norma, nell'attuale formulazione, non dia adito ad alcun dubbio sulla impossibilità per il Pedagogista di svolgere attività clinica, attesa la competenza esclusiva in tale ambito dello Psicologo quale professione sanitaria. Ciò tenuto conto, peraltro, che la ratio della stessa norma è quella di distinguere gli ambiti di competenza del Pedagogista rispetto a quelli dell'Educatore socio-pedagogico e all'Educatore socio-sanitario, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze ed eventuali sconfinamenti in ambito sanitario da parte di professioni che non sono sanitarie.

Per quanto concerne il secondo quesito, relativo al comma 597, dell'articolo 1, della legge n. 205/2017, riguardante i seguenti aspetti:

- una estensione, in via interpretativa, di quanto disposto nel comma 597 medesimo anche a chi svolge le funzioni di Pedagogista e di Educatore professionale socio-sanitario;
 - la possibilità, sempre in via interpretativa, di ritenere che i 60 crediti formativi per la qualifica di Educatore socio pedagogico siano ottenuti per gli iscritti all'albo degli Psicologi, oltreché con la frequenza del corso, anche attraverso il riconoscimento degli esami, che nell'ambito delle lauree afferenti alla materia psicologica, attengono all'ambito educativo e formativo ovvero attraverso il riconoscimento degli anni di attività professionale già svolta dagli psicologi, a seconda dei casi, come educatore professionale socio-pedagogico o socio sanitario o come pedagogista;
- si rappresenta quanto segue.

Con riferimento al primo punto, ad avviso della scrivente, si ritiene che non sia possibile estendere la previsione del regime transitorio di cui all'art. 1, comma 597, previsto per la qualifica dell'Educatore professionale socio-pedagogico, anche alle qualifiche del Pedagogista e dell'Educatore professionale socio-sanitario. Trattandosi, infatti, di una disposizione transitoria, si ritiene che la stessa non possa essere interpretata in via estensiva. Peraltro si rileva che la professione dell'Educatore professionale socio-sanitario è una professione sanitaria e, come tale richiede il titolo universitario abilitante, senza il quale tale qualifica non potrebbe essere conseguita, anche qualora dovessero ricorrere le condizioni previste dalla norma de quo.


Quanto agli aspetti relativi al secondo punto, è necessario acquisire il parere del competente Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Infine relativamente al quesito riguardante il comma 599, dell'articolo 1, della legge n. 205/201, che prevede per i soggetti che hanno svolto l'attività di educatore e in possesso di determinati requisiti la possibilità di continuare ad esercitare detta attività, si ritiene che la norma non si presti ad interpretazioni estensive e pertanto non consente di includere nella sanatoria anche la figura del Pedagogista, peraltro professione non sanitaria.

Inoltre, per individuare correttamente i soggetti beneficiari di detta disposizione può essere utile avviare un confronto con il MIUR e con le Regioni. Va comunque ribadito che la norma non consente in alcun modo l'acquisizione di una qualifica professionale, che per quanto concerne la figura dell'Educatore professionale socio - sanitario, l'unica in ordine alla quale lo scrivente Ministero può esprimersi per quanto di competenza, trattandosi di professione sanitaria, può essere conseguita solo all'esito di un percorso di laurea con esame abilitante. Tant'è che il comma 566, che disciplina la nuova qualifica di educatore professionale socio-sanitario, ne prevede il rilascio a seguito del conseguimento del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2, fermo restando quanto previsto dal Decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998 n. 520.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



cf.